

Prov. m. 0107654/06.12.2023



Num. Ord. del Giorno
li,

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:

Riconoscimento debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per pagamento di somme dovute in esecuzione della sentenza sul ricorso tributario n. 1983/2022 in favore dei sigg. Ceci Ginistrelli Nicola, Ceci Ginistrelli Edoardo e Ceci Ginistrelli Guglielmo, quali eredi della sig.ra Serafini Angela.

Fogli aggiunti n. _____

Il Responsabile del Settore

Visto per presa visione l'Assessore

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI

- > La proposta è pervenuta il _____
- 1. Alla proposta sono allegati i seguenti documenti:

- a) La presente proposta viene trasmessa alla _____ Commissione Consiliare permanente il _____, ai sensi del vigente Regolamento
- b) La _____ Commissione Consiliare Permanente in seduta del _____ ha emesso
parere _____

- La deliberazione diviene esecutiva
 - 1. decorso l'undicesimo giorno dalla sua pubblicazione il cui periodo va dal _____ al _____
 - 2. immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D to L. vo 267/2000
- > Consiglieri assenti _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSEGNA COPIE DELIBERE

All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____
All'ufficio _____	il _____	per ricevuta _____

Prov. 2020/23

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari sez. 8 con sentenza n. 2247/2022 (Allegato A) ha accolto il ricorso con istanza di reclamo ex art. 17 bis D.Lgs. 546/1992 proposto in data 07/03/2022 dai sigg.ri Ceci Ginistrelli Nicola, Ceci Ginistrelli Eduardo e Ceci Ginistrelli Guglielmo, quali eredi della sig.ra Serafini Angela (i primi due rappresentati e difesi dal dott. Ceci Ginistrelli Guglielmo) e depositato in data 05/12/2022, in cui condannava il Comune di Andria al pagamento delle spese pari ad € 250,00, oltre accessori se dovuti come per legge e all'annullamento dell'avviso di accertamento n. 201606415 TASI 2016 in quanto le aree fabbricabili sono sottoposte a vincoli paesaggistici che ne annullano qualsiasi potenzialità edificatoria;
- con nota del 19/09/2023, prot. n. 78378 (Allegato B), il dott. Ceci Ginistrelli Guglielmo chiede il rimborso delle spese processuali complessivamente pari ad € 481,14 come segue:
 - sig. Ceci Ginistrelli Nicola € 160,38 (di cui € 83,33 spese di lite liquidate per 1/3 in sentenza n. 2247/2022, € 31,25 spese generali forfettarie ed € 15,00 spese anticipate per 1/3 ai sensi dell'art. 15 DPR n. 633/72 Contributo Unificato Tributario;
 - sig. Ceci Ginistrelli Eduardo € 160,38 (di cui € 83,33 spese di lite liquidate per 1/3 in sentenza n. 2247/2022, € 31,25 spese generali forfettarie ed € 15,00 spese anticipate per 1/3 ai sensi dell'art. 15 DPR n. 633/72 Contributo Unificato Tributario;
 - sig. Ceci Ginistrelli Guglielmo € 160,38 (di cui € 83,33 spese di lite liquidate per 1/3 in sentenza n. 2247/2022, € 31,25 spese generali forfettarie ed € 15,00 spese anticipate per 1/3 ai sensi dell'art. 15 DPR n. 633/72 Contributo Unificato Tributario;
- in data 08/09/2023 l'Ente provvede ad emettere il provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso TASI n. 201606415 del 28/12/2021;
- l'Ente, previo riconoscimento di debito fuori bilancio, dovrà quindi, procedere al pagamento della somma complessiva di € 481,14;

Richiamato l'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto "Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio" che stabilisce che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli accertati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Verificato che i predetti provvedimenti giurisdizionali rientrano tra le fattispecie riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 (sentenze esecutive);

Rilevato che risultano sussistere i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto, ossia:

- la riconducibilità ad una delle ipotesi previste dall'art. 194, c.1 del TUEL che, nel caso di specie, risulta essere una sentenza esecutiva (lett. a);
- la certezza, cioè l'esistenza di un'obbligazione a dare inevitabile per l'ente;

- la liquidità, cioè che sia individuato il soggetto creditore, che il debito sia definito nel suo ammontare e che l'importo sia determinato o determinabile;
- l'esigibilità, cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Dato atto che ai sensi dei vigenti principi contabili i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, sono tenuti ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

Considerato che nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già esiste ma di accertare se esso rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e, quindi di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali, dott. Raffaele Laforenza, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Finanziario dott.ssa Grazia Cialdella, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione economico Finanziaria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale,

DELIBERA

- 1. di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di riconoscere**, ai sensi dell'art. 194 lett. a) del d.lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio pari, in totale ad € 481,14, relativo al riconoscimento delle spese processuali di cui alla sentenza n. 2247/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bari sez. 2^a (Allegato A) (così composti: € 250,00 spese di lite liquidate in sentenza n. 2247/2023, € 93,75 spese generali forfettarie ed € 45,00 spese anticipate ai sensi dell'art. 15 DPR n. 633/72 Contributo Unificato Tributario), in favore dei Sigg.ri Ceci Ginistrelli Nicola, Ceci Ginistrelli Eduardo e Ceci Ginistrelli Guglielmo, quali eredi della sig.ra Serafini Angela;
- 3. di dare atto** che il summenzionato debito trova copertura al capitolo n. 126011 del Bilancio 2023;;
- 4. di trasmettere** il presente provvedimento alla competente Procura della Corte dei Conti e agli Organi di Controllo.

RELAZIONE DELL'UFFICIO

*Il compilatore
Istruttore dei Servizi Amministrativi*

Il Funzionario Responsabile

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE sulla presente proposta
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

il, 30/11/2023

*Il Responsabile del Settore
Entrate Tributarie e Patrimoniali
Dott. Raffaele LAFORENZA*

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE RISORSE FINANZIARIE
ai sensi dell'art 49, del D.to L.vo 267/2000

FAVOREVOLE

il, 1/12/2023

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROGRAMMAZIONE
ECONOMICO FINANZIARIA
Dott. ssa Grazia CIADELLA
Il Responsabile di Settore*

Collegio dei Revisori dei Conti

IL COLLEGIO

- ESAMINATO la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale, ricevuta a mezzo pec il 01/12/2023, avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO EX ART.194 LETT. A) DEL D.LGS.267/2000 PER PAGAMENTO SOMME DOVUTE IN ESECUZIONE DELLA SENTENZA SUL RICORSO TRIBUTARIO N.1983/2022 IN FAVORE DEI SIGG. CECI GINISTRELLI NICOLA, CECI GINISTRELLI EDOARDO E CECI GINISTRELLI GUGLIELMO QUALI EREDI DELL SIG.RA SERAFINI ANGELA.";
 - VISTO l'art. 194 lettera a) TUEL, il quale prevede che con deliberazione Consiliare gli Enti Locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
 - ESAMINATA la proposta proveniente dal Responsabile del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali;
 - PRESO ATTO che il debito fuori bilancio si riferisce a quanto liquidato dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Bari, con la sentenza su ricorso n.1983/2022 a titolo di condanna alle spese di giudizio, pari a euro 250,00 oltre accessori come per legge;
 - PRESO ATTO che le predette somme trovano copertura nel relativo capitolo di spesa del civico bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, cap. *Debiti fuori bilancio 126011*;
 - VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Entrate Tributarie e Patrimoniali del 30/11/2023;
 - VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dalla Dirigente del Settore Programmazione Economico Finanziaria del 01/12/2023;
- limitatamente alle proprie competenze


ESPRIME

parere favorevole alla suddetta proposta di deliberazione di Consiglio Comunale nei termini proposti. Il tutto con l'invito a trasmettere copia della conseguente delibera di approvazione, alla competente sezione della Corte dei Conti, anche con riferimento ad eventuali profili di responsabilità.

Andria, 05/12/2023

Il Collegio dei Revisori dei Conti

dr. Cosimo Cafagna



dr. Paolo G. Brescia



dr. Giovanni Tancorra

